



LICEO SCIENTIFICO e CLASSICO STATALE 'I
G. Peano-S. Pellico" Via Monte Zovetto,
8 - C.so G. Giolitti, 11 - 12100 Cuneo
tel. 0171 692906 -fax 0171 435200 - c.f.
80009910045 www.liceocuneo.it - mail:

liceopeanopellico@gmail.com

Sez. staccata: Via Mazzini, 3 - 12100 Cuneo



CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

TRA

L' Istituto Scolastico Liceo Scientifico e Classico Statale

"G. Peano - S. Pellico" di Cuneo rappresentato legalmente dal

Prof. PAROLA Alessandro Dirigente Scolastico pro-tempore, nato a

----- il ----- e domiciliato per la sua carica presso

I 'Istituto Scientifico e Classico Statale "G. Peano - S.

Pellico" di Cuneo codice fiscale: -----

Il Sig. CUOZZO Gianluca nato a ----- il -----
residente a ----- codice fiscale: -----

P R E N I E S S O

- che il D. l. 1^o Febbraio 2001, n° 44 all'art. 40 consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa; - che l'istituzione scolastica ha predisposto il progetto nel P.O.F. dell'Istituto; - che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all'istituzione scolastica; - che il Sig. CUOZZO Gianluca individuato

come esperto, in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l'effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto; - che tale prestazione è contemplata nelle attività da svolgersi nell'anno scolastico 2018/2019 pertanto le spese relative al presente contratto saranno inserite nel Programma Annuale 2019;

di cui ai precedenti artt. 1 e 2. In caso di risoluzione del contratto, l'amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

ART. 6

In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione dell'attività.

ART. 7

Ai sensi dell'art. 10 della L. 31 dicembre 1996, n° 675, l'amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione della predetta legge e del D.Lgs. 11 maggio 1999, n° 135 e successive modificazioni e integrazioni.

L'esperto potrà esercitare i diritti di cui all'art. 13 della medesima legge. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l'esperto è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n° 675.

ART. 8

Sono a carico dell'esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo le leggi vigenti.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le disposizioni di riferimento sono l'art. 1, lett. B) della Parte II della Tariffa all. A al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per gli esperti liberi professionisti; l'art. 10 per gli esperti non liberi professionisti. In caso di controversie il Foro competente è quello di Cuneo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cuneo, li 12 Febbraio 2019

Il Dirigente Scolastico



Il Contraente